ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI

Carlo Attanasio, Dario Farace,
Fulvio Gigliotti, Alessandro Hirata,
Sabrina Lo Iacono, Anna Sammassimo,
Livia Ventura, Patrizio Cataldo,
Arturo Maniaci

XXIV

2019-1

Gennaio - Giugno

INSCHIBBOLETH

Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari

Archivio Giuridico Sassarese

Rivista internazionale di diritto privato antico e contemporaneo

Direttore scientifico

Giovanni Maria Uda (Università di Sassari)

Vice Direttore scientifico

Rosanna Ortu (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Claudio Colombo (Università di Sassari); José Ramón De Verda y Beamonte (Università di Valencia); Andrea Di Porto (Sapienza Università di Roma); Gabor Hamza (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Salvatore Patti (Sapienza Università di Roma); Christoph Schmid (Università di Brema); Agustin Luna Serrano (Università Ramon Llul Barcelona)

Comitato di redazione

Dario Farace (Università di Roma "Tor Vergata"); Massimo Foglia (Università di Bergamo); Stefania Fusco (Università di Sassari); Alessandro Hirata (Università di San Paolo "USP"); Lorenzo Gagliardi (Università statale di Milano); Mauro Grondona (Università di Genova); Arturo Maniaci (Università statale di Milano); Raimondo Motroni (Università di Sassari); Luigi Nonne (Università di Sassari); Laurent Posocco (Università di Tolosa); Federico Procchi (Università di Pisa); Giuseppe Werther Romagno (Università di Sassari); Maria Gabriella Stanzione (Università di Salerno) Fabio Toriello (Università di Sassari); Maria Manuel Veloso Gomes (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi Garofalo (Presidente – Università di Padova)

Marco Azzalini (Università di Bergamo); Federico Azzarri (Università di Pisa); Angelo Barba (Università di Siena); Vincenzo Barba (Sapienza Università di Roma); Pierangelo Buongiorno (Università di Münster); Ilaria Amelia Caggiano (Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli); Maria Luisa Chiarella (Università di Catanzaro); Alberto Giulio Cianci (Università di Perugia); Maria Rosa Cimma (Università di Sassari); Laura D'Amati (Università di Foggia); Maurilio Felici (Università LUMSA di Palermo); Lucilla Gatt (Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli); Andrea Genovese (Università "La Tuscia" di Viterbo); Fulvio Gigliotti (Università di Catanzaro); Claudia Irti (Università di Venezia Ca' Foscari); Umberto Izzo (Università di Trento); David Kremer (Université Paris Descartes); Paola Lambrini (Università di Padova); Lorenzo Mezzasoma (Università di Perugia); Eleonora Nicosia (Università di Catania); Francesco Paolo Patti (Università "Luigi Bocconi" di Milano); Aldo Petrucci (Università di Pisa); Guido Pfeifer (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio Piraino (Università di Palermo); Johannes Platschek (Università di München LMU); Roberto Pucella (Università di Bergamo); Francesca Reduzzi Merola (Università di Napoli "Federico II"); Nicola Rizzo (Università di Pavia); Giacomo Rojas Elgueta (Università di Roma Tre); Anna Maria Salomone (Università di Napoli "Federico II"); Gianni Santucci (Università di Trento); Roberto Scevola (Università di Padova); Roberto Senigaglia (Università di Venezia Ca' Foscari); Laura Tafaro (Università di Bari "Aldo Moro")

Segreteria di redazione

Carlo Attanasio; Roberta Bendinelli; Maria Cristina Idini; Pietro Libeccio; Maria Teresa Nurra; Pietro Giovanni Antonio Santoru; Laudevino Bento Dos Santos Neto da Silveira

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.
Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.
Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019. Periodicità: semestrale.

ISSN Print: 2240-4856
ISSN on line: 2240-4864
© 2020, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni - via G. Macchi, 94, 00133, Roma - Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.
Fascicolo n. 1/2019, gennaio-giugno, pubblicato on line il 20 giugno 2020.

INDICE

Saggi

Carlo Attanasio, *Parità di trattamento e rapporti tra imprese* p. 11

Dario Farace, *La procreazione medicalmente assistita: spunti dalla dottrina sociale della Chiesa* p. 79

Fulvio Gigliotti, *Inadempimento negoziale e danno non patrimoniale (a proposito di una recente proposta di intervento normativo)* p. 101

Alessandro Hirata, *Die* datio in solutum *in neubabylonischer Zeit* p. 115

Sabrina Lo Iacono, *Il divorzio della liberta dal suo patrono* eo invito p. 127

Anna Sammassimo, *Brevi note sul principio di insostituibilità del consenso nella disciplina del matrimonio canonico* p. 149

Livia Ventura, *Certified B-Corps and Benefit Corporations in the Italian Legal System* p. 169

Note a sentenza

Patrizio Cataldo, *L'onere della prova nelle controversie sulla garanzia per vizi e le ricadute sulle compravendite immobiliari.* Nota a Cass. S.U. 3 maggio 2019 n. 11748 p. 193

Recensioni

Arturo Maniaci, *L'incertezza del diritto* p. 211

Saggi

La procreazione medicalmente assistita: spunti dalla dottrina sociale della Chiesa

Dario Farace

Sommario: 1. Procreazione medicalmente assistita e dottrina sociale della Chiesa. – 2. Alcune definizioni e distinzioni. – 3. La fecondazione omologa. – 4. La fecondazione eterologa. – 5. Dottrina sociale della Chiesa e spunti di riflessione.

1. *Procreazione medicalmente assistita e dottrina sociale della Chiesa*

La riproduzione umana, che avvenga sia naturalmente, sia con l'ausilio della tecnologia, è tema talmente delicato e importante da rendere impossibile che il diritto se ne disinteressi. Lo straordinario sviluppo delle scienze biomediche permette, anche nel campo della procreazione umana, applicazioni tecniche che, fino a un recente passato, erano impensabili. Tali nuove possibilità sollevano il problema della liceità: diventa necessario stabilire se, e a quali condizioni e finalità, sia ammesso sottoporsi alle tecniche di procreazione assistita. Si tratta di problemi che suscitano da anni dibattiti vivaci quanto sofferti, nei vari Paesi del mondo, e che Parlamenti e Tribunali risolvono in modi assai diversi. Il legislatore italiano ha disciplinato specificamente la procreazione medicalmente assistita (PMA) con la l. 19 febbraio 2004, n. 40 (*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*)[1]. Giunta dopo

[1] In argomento, v. per tutti L. Balestra, *La legge sulla procreazione medicalmente assistita alla luce dell'esperienza francese*, in *Familia*, 2004, I, pp. 1097 ss.; C. Casini - M. Casini - M.L. Di Pietro, *La legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Commentario*, Torino, 2004; C. Castronovo, *Eclissi del diritto civile*, rist. em., Milano, 2015, pp. 67 ss.; G. Di Rosa, *Dai principi alle regole. Appunti di biodiritto*, Torino, 2013, spec. pp. 39 ss.; M. Dossetti - M. Lupo - M. Moretti (a cura di), *Cinque anni di applicazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita: problemi e responsabilità*, Milano, 2010; G. Ferrando, *La nuova legge in materia di procreazione medicalmente assistita: perplessità e critiche*, in *Corr. giur.*, 2004, pp. 810 ss.; F. Gazzoni, *Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale*, in *Dir. fam. pers.*, 2005, pp. 168 ss.; E. Giacobbe, *Tre "banalità" e una verità: brevi osservazioni su una prima applicazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in *Giust. civ.*, 2004, I, pp. 2459 ss.; N. Lipari, *Legge sulla procreazione medicalmente assistita e tecnica legislativa*, in *Riv. trim. dir. proc.*

un *iter* lungo e faticoso[2], l'approvazione di questa legge è stata seguita da ulteriori dibattiti[3] e varie critiche[4]. La ragione è probabilmente dovuta al fatto che il legislatore, nel disciplinare un tema assai delicato dal punto di vista bioetico[5], ha cercato una soluzione di compromesso tra visioni del mondo e impostazioni tra loro assai diverse e contrastanti: non sposando *in toto* alcuno di questi orientamenti, ha prestato il fianco alle critiche di tutti.

Come è assai noto, la l. n. 40/2004 è stata oggetto di una copiosa serie di ricorsi alla Corte Costituzionale: in alcuni casi la legittimità costituzionale della legge è stata confermata, in altri no, ma è certo che la disciplina ha subìto ampie modifiche, le quali hanno generato dubbi e incertezze[6]. A tale riguardo,

civ., 2004, pp. 517 ss.; G. Oppo, *Diritto di famiglia e procreazione assistita*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, pp. 329 ss.; A. Palazzo, *La filiazione*, II ed., in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2013, spec. pp. 19 ss.; G. Rocchi, *Il legislatore distratto. La legge sulla fecondazione artificiale: la norma smentisce i principi*, Bologna, 2006; F. Ruscello, *La nuova legge sulla procreazione assistita*, in *Fam. e dir.*, 2004, pp. 628 ss.; U. Salanitro, *Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, in G. Di Rosa (a cura di), *Della famiglia. Leggi complementari*, II ed., in *Comm. cod. civ. Gabrielli*, Torino, 2018, pp. 1655 ss.; F. Santosuosso, *La procreazione medicalmente assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Milano, 2004; M. Segni, *Troppi dubbi sulla procreazione assistita*, in *Fam. e dir.*, 2013, pp. 521 ss.; E. Sgreccia, *Manuale di bioetica*, Vol. I, *Fondamenti ed etica biomedica*, IV ed., Milano, 2007, spec. pp. 710 ss.; P. Stanzione - G. Sciancalepore (a cura di), *Procreazione assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Milano, 2004.

[2] Cfr. per tutti M.L. Di Pietro - M. Casini, *Il dibattito parlamentare sulla "procreazione medicalmente assistita"*, in *Medicina e morale*, 2002, pp. 617 ss.; N. Lipari, *Legge sulla procreazione medicalmente assistita e tecnica legislativa*, cit., p. 517; P. Rescigno, *Una legge annunciata sulla procreazione assistita*, in *Corr. giur.*, 2002, p. 981.

[3] V. per tutti M. Segni, *Troppi dubbi sulla procreazione assistita*, cit., p. 521: «*Quando la legge fu promulgata fu subito evidente che la delicatezza degli argomenti, le contrapposizioni ideologiche che intorno ad essi si confrontano, i dubbi di compatibilità con i principi costituzionali e con le regole del diritto europeo, avrebbero dato luogo a un serrato dibattito. La previsione si è puntualmente avverata*».

[4] A mero titolo di esempio, si citano i rilievi formulati, in varie prospettive, da F. Azzarri, *I quindici anni della legge 40: nemesi e questioni aperte nella disciplina della fecondazione assistita*, in *Familia*, 2019, pp. 561 ss., da G. Baldini, *Libertà procreativa e fecondazione artificiale*, Napoli, 2006, spec. pp. 63 ss., da D. Carusi, *Chiamati al mondo*, in D. Carusi (a cura di), *Chiamati al mondo. Vite nascenti ed autodeterminazione procreativa*, Torino, 2015, spec. pp. 8 ss., da L. Chieffi, *La procreazione assistita nel paradigma costituzionale*, Torino, 2018, pp. IX ss., da G. Ferrando, *La nuova legge in materia di procreazione medicalmente assistita: perplessità e critiche*, cit., da N. Lipari, *Legge sulla procreazione medicalmente assistita e tecnica legislativa*, cit., da U. Salanitro, *La disciplina della filiazione da procreazione medicalmente assistita*, in *Familia*, 2004, I, pp. 489 ss., da E. Sgreccia, *Manuale di bioetica*, Vol. I, *Fondamenti ed etica biomedica*, cit., pp. 710 ss. e da G. Vettori, *La fecondazione assistita fra legge e giudici*, in *Persona e mercato*, 2016, I, pp. 3 ss.

[5] Scrive P. Perlingieri, *L'inseminazione artificiale tra princípi costituzionali e riforme legislative*, 1989, ora in P. Perlingieri, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 184: «*non credo sia possibile porsi in una posizione di neutralità, sia morale sia politica, rispetto al problema dell'inseminazione artificiale*».

[6] Per tutti, cfr. ancora M. Segni, *Troppi dubbi sulla procreazione assistita*, cit., p. 521: «*Come spesso capita, una sentenza abrogativa della Consulta determina conseguenze indirette più ampie di quelle espressamente decise, lascia vuoti normativi, pone nuovi e più ampi inter-*

è stato rilevato come a volte, nell'ambito della procreazione assistita, le pronunce delle Corti (non solo nazionali) tendano quasi a "sostituirsi" all'opera dei legislatori, quando giudicata insufficiente o inadeguata, facendo scaturire una disciplina parzialmente dettata al di fuori delle Aule parlamentari[7].

Queste pagine sono dedicate all'analisi della dottrina della Chiesa cattolica sul tema PMA[8]. La Chiesa propone a tutti gli uomini di buona volontà un fondamento morale sul quale poter costruire insieme un ordine sociale più umano e fraterno[9]. Per tutte le questioni che riguardano generazione, riproduzione e personalità, l'interesse della Chiesa generalmente e tradizionalmente si radica nell'ambito morale[10]. Il tema però ha iniziato a riguardare

rogativi. Su alcuni di questi punti si è formata una corrente giurisprudenziale e dottrinale assai ampia, ma poiché le conclusioni raggiunte non corrispondono ad un nuovo e chiaro dettato legislativo, e la lettera della legge rimane anzi incerta, i dubbi permangono, ed i centri autorizzati alla procreazione assistita seguono prassi diverse».

[7] S. Fontana, *La crisi giuridica ovvero l'ingiustizia legale*, in G. Crepaldi - S. Fontana (a cura di), *Quinto rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa nel mondo. La crisi giuridica ovvero l'ingiustizia legale*, Siena, 2013, pp. 18-19: «*Si osserva oggi un circolo vizioso fonte di crisi giuridica. Nuovi temi dal dirompente significato antropologico vengono alla superficie, come documentiamo nel Rapporto: procreazione, vita, sessualità, matrimonio, famiglia, filiazione, identità della persona, problemi di fine vita e così via. Quando su questi temi non c'è una legge, si scatenano i giudici ordinari con sentenze inquietanti. Essi stessi diventano la legge, sostituendosi al potere legislativo. Spesso, sentenze di questo tipo, in un quadro di vuoto legislativo, sono ideologicamente orientate a provocare un intervento legislativo in un determinato senso. Inizia quindi l'iter legislativo per coprire il vuoto ed evitare il far west in cui le bande ideologiche dei giudici ordinari farebbero il bello e il cattivo tempo. Alla fine esce una legge frutto di compromesso date le violente posizioni in campo e qui cominciano le sentenze dei giudici dirette a costituire dei precedenti affinché intervenga la Corte costituzionale su alcuni aspetti della legge ritenuti incostituzionali. Inizia, in pratica, lo smantellamento della legge per via giudiziaria anziché parlamentare*». Scrive C. Camardi, *Diritti fondamentali e «status» della persona*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2015, p. 54: «*l'interpretazione dei diritti fondamentali nel contesto europeo è nel concreto consegnata ad un oligopolio di magistrature che rispondono ciascuna ad una propria "regola" e che non comunicano l'una con le altre, se non attraverso meccanismi per così dire di* soft law *attivati dalla diffusione dei processi culturali da un formante all'altro*».

[8] Ove non diversamente indicato, le citazioni dalla Sacra Scrittura e dai documenti ecclesiastici sono tratti dai testi presenti nel sito www.vatican.va.

[9] Cfr. G. Pascuzzi, *Recensione* a B. Sorge, *Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa*, III ed., Brescia, 2016, in *www.giovannipascuzzi.eu*.

[10] Cfr. il *Catechismo della Chiesa Cattolica* (di seguito anche CCC), n. 1950: «*La legge morale è opera della Sapienza divina. La si può definire, in senso biblico, come un insegnamento paterno, una pedagogia di Dio. Prescrive all'uomo le vie, le norme di condotta che conducono alla beatitudine promessa; vieta le strade del male, che allontanano da Dio e dal suo amore. Essa è ad un tempo severa nei suoi precetti e soave nelle sue promesse*». Nell'enciclica *Veritatis splendor* (1993) si legge al n. 29 che «*La riflessione morale della Chiesa, operata sempre nella luce di Cristo, il "Maestro buono", si è sviluppata anche nella forma specifica della scienza teologica, detta "teologia morale", una scienza che accoglie e interroga la rivelazione divina e insieme risponde alle esigenze della ragione umana. La teologia morale è una riflessione che riguarda la "moralità", ossia il bene e il male degli atti umani e della persona che li compie, e in tal senso è aperta a tutti gli uomini; ma è anche "teologia", in quanto riconosce il principio e il fine dell'agire morale in Colui che "solo è buono" e che, donandosi all'uomo in Cristo, gli offre la beatitudine della vita divina*».

anche la dottrina sociale della Chiesa[11], e la ragione appare fondamentalmente una. L'altissima rilevanza sociale dei fenomeni appena descritti esige di svolgere adeguate riflessioni per fornire anche in questo campo risposte puntuali. La dottrina sociale non si sottrae alla domanda di definire, valutare e disciplinare i diversi e vari fenomeni che si pongono alla sua attenzione, come spiega bene l'Istruzione *Dignitas personae* (DP, 2008)[12].

[11] Il *Catechismo della Chiesa Cattolica* (CCC) dedica una specifica attenzione alla dottrina sociale della Chiesa ai nn. 2419-2425. Si legge ai nn. 2421-2422 che «*La dottrina sociale della Chiesa si è sviluppata nel secolo diciannovesimo, all'epoca dell'impatto del Vangelo con la moderna società industriale, le sue nuove strutture per la produzione dei beni di consumo, la sua nuova concezione della società, dello Stato e dell'autorità, le sue nuove forme di lavoro e di proprietà. Lo sviluppo della dottrina della Chiesa, in materia economica e sociale, attesta il valore permanente dell'insegnamento della Chiesa e, ad un tempo, il vero senso della sua Tradizione sempre viva e vitale* […]. *L'insegnamento sociale della Chiesa costituisce un corpo dottrinale, che si articola man mano che la Chiesa, alla luce di tutta la parola rivelata da Cristo Gesù, con l'assistenza dello Spirito Santo, interpreta gli avvenimenti nel corso della storia* […]. *Tale insegnamento diventa tanto più accettabile per gli uomini di buona volontà quanto più profondamente ispira la condotta dei fedeli*».

Sulla dottrina sociale della Chiesa, conviene muovere da Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, III ed., Città del Vaticano, 2004 (di seguito anche CDSC): questo documento offre (n. 9) «*un quadro complessivo delle linee fondamentali del "corpus" dottrinale dell'insegnamento sociale cattolico. Tale quadro consente di affrontare adeguatamente le questioni sociali del nostro tempo, che richiedono di essere prese in considerazione con una visione d'insieme, perché si caratterizzano come questioni sempre più interconnesse, che si condizionano a vicenda e che riguardano sempre di più tutta la famiglia umana*».

Tra i testi dedicati alla dottrina sociale della Chiesa, cfr. per tutti K. Wojtyła, *La dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, 2003; M. Basso (a cura di), *Dottrina sociale della Chiesa, enciclica "Centesimus annus" e legge italiana*, II ed., Bari, 1994; G. Crepaldi, *Lezioni di dottrina sociale della Chiesa*, Siena, 2018; G. Crepaldi - S. Fontana, *La dottrina sociale della Chiesa. Una verifica a dieci anni dal Compendio*, Siena, 2015; J. Höffner, *La dottrina sociale cristiana*, Roma, 1979; J. Mejia, *Temi di dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, 1997; L. Mengoni, *Il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa*, a cura di M. Napoli, Milano, 2005; G. Miglietta, *Dottrina sociale della Chiesa. I temi del Duemila*, Asti, 2000; *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e magistero*, a cura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del Centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale della Chiesa, Milano, 2004; B. Sorge, *Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa*, cit.; M. Toso, *Umanesimo sociale. Viaggio nella dottrina sociale della Chiesa e dintorni*, Roma, 2001; S. Zamagni, voce *Dottrina sociale della Chiesa*, in *Dizionario Treccani di Economia e Finanza*, 2012, consultabile in www.treccani.it.

[12] Istr. DP, *Introduzione*, n. 1: «*Nuove tecnologie biomediche, tuttavia, introdotte in questo ambito delicato della vita dell'essere umano e della famiglia, provocano ulteriori interrogativi, in particolare nel settore della ricerca sugli embrioni umani e dell'uso delle cellule staminali a fini terapeutici nonché in altri ambiti della medicina sperimentale, così da sollevare nuove domande che richiedono altrettante risposte. La rapidità degli sviluppi in ambito scientifico e la loro amplificazione tramite i mezzi di comunicazione sociale provocano attese e perplessità in settori sempre più vasti dell'opinione pubblica. Al fine di regolamentare giuridicamente tali problemi, le Assemblee legislative sono spesso sollecitate a prendere decisioni, coinvolgendo talora anche la consultazione popolare*».

Tutto ciò spiega l'interesse rivolto dalla dottrina sociale della Chiesa alla procreazione medicalmente assistita[13]. Prima di analizzare questo profilo, conviene esaminare alcuni aspetti della procreazione umana nella Sacra Scrittura e nei documenti ecclesiastici.

Nella Sacra Scrittura il figlio è considerato come un dono di eccezionale rilevanza per la coppia unita in matrimonio[14], che però – come tutti i doni – potrebbe anche non arrivare[15]. Un figlio implica anche una serie di obblighi e di diritti, di ordine morale e materiale, assegnati ai genitori[16].

Nei documenti ecclesiastici il figlio mantiene la stessa valenza: come efficacemente affermano le encicliche *Rerum novarum* (RN, 1891), *Gaudium et spes* (GS, 1965) e *Humanae vitae* (HV, 1968), nonché la dichiarazione sull'educazione cristiana *Gravissimum educationis* (GE, 1965), l'esortazione apostolica *Familiaris consortio* (FC, 1981) e l'istruzione *Donum vitae* (DV, 1987), un figlio è un dono[17], e implica una serie di obblighi e di dirit-

[13] V. per tutti A. Pessina, voce *Procreazione artificiale*, in *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e magistero*, cit., pp. 504 ss.; S. Fontana, *La crisi giuridica ovvero l'ingiustizia legale*, cit., pp. 15 ss.; a tale proposito appare significativo che il Quinto rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa nel mondo sia stato dedicato proprio alla "crisi giuridica". Scrive G. Miglietta, *Dottrina sociale della Chiesa. I temi del Duemila*, cit., p. 18: «*più aumentano i fattori di complessità dell'azione, più la concordanza tra l'oggetto della scelta nei singoli atti e la strategia complessiva, appare complicata e da rintracciare e da ricostruire, pertanto da identificare e rendere coerente. Tale elemento di complessità si può osservare nell'aumento dello scenario, su cui si collocano i problemi sociali, affrontati nell'elaborazione successiva da una tale dottrina sociale*».

[14] Es 23, 25-26: «*Voi servirete al Signore, vostro Dio. Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. Terrò lontana da te la malattia. Non vi sarà nel tuo paese donna che abortisca o che sia sterile. Ti farò giungere al numero completo dei tuoi giorni*»; Sal 127, 3: «*Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo*». Sul Salmo 127, v. il commento di G. Ravasi, *I Salmi. Introduzione, testo e commento*, II ed., Cinisello Balsamo, 2007, pp. 533 ss. (si legge alle pp. 534-535: «*col Signore si ha soprattutto il dono dei figli, visti come la ricompensa e la benedizione più alta nei confronti dei giusti*»).

[15] 1Sam 1, 4-7: «*Un giorno Elkana offrì il sacrificio. Ora egli aveva l'abitudine di dare alla moglie Peninna e a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece dava una parte sola; ma egli amava Anna, sebbene il Signore ne avesse reso sterile il grembo. La sua rivale per giunta l'affliggeva con durezza a causa della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così succedeva ogni anno: tutte le volte che salivano alla casa del Signore, quella la mortificava. Anna dunque si mise a piangere e non voleva prendere cibo*».

[16] Una panoramica è offerta dai seguenti brani: Dt 4,9: «*Ma guardati e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste: non ti sfuggano dal cuore, per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli*»; Sir 3, 1-7: «*Figli, ascoltatemi, sono vostro padre; agite in modo da essere salvati. Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli, ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati; chi riverisce la madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi riverisce il padre vivrà a lungo; chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. Chi teme il Signore rispetta il padre e serve come padroni i genitori*»; 1Ts 2,7: «*Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre nutre e ha cura delle proprie creature*»; 2Cor 12,14: «[…] *non spetta ai figli mettere da parte per i genitori, ma ai genitori per i figli*».

[17] GS, n. 50: «*I figli infatti sono il dono più eccellente del matrimonio e contribuiscono grandemente al bene dei genitori stessi*»; Istr. DV – Parte II, n. 1: «*Ogni essere umano va accolto sempre come un dono e una benedizione di Dio*».

ti[18]. Un dono che implica un profondo senso di responsabilità nei genitori[19]. E, di nuovo, un dono che potrebbe non esser dato alla coppia[20].

2. *Alcune definizioni e distinzioni*

Per tecniche di procreazione medicalmente assistita[21] si intendono tutti quei procedimenti che comportano il trattamento di oociti umani, di spermatozoi o embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza. L'espressione "fecondazione artificiale" indica le procedure tecniche volte a ottenere un concepimento umano in maniera diversa dall'unione sessuale dell'uomo e della donna[22].

[18] RN, n. 10: «*Per legge inviolabile di natura incombe al padre il mantenimento della prole*»; GS, n. 48: «*Per la sua stessa natura l'istituto del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento* […] *I figli, come membra vive della famiglia, contribuiscono pure in qualche modo alla santificazione dei genitori. Risponderanno, infatti, ai benefici ricevuti dai genitori con affetto riconoscente, con pietà filiale e fiducia; e li assisteranno, come si conviene a figli, nelle avversità della vita e nella solitudine della vecchiaia*»; Dich. GE, n. 3: «*I genitori, poiché han trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo gravissimo di educare la prole*»; Esort. FC, n. 36: «*Il diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale, connesso com'è con la trasmissione della vita umana; come originale e primario, rispetto al compito educativo di altri, per l'unicità del rapporto d'amore che sussiste tra genitori e figli; come insostituibile ed inalienabile, e che pertanto non può essere totalmente delegato ad altri, né da altri usurpato*»; Esort. FC, n. 60: «*In forza della loro dignità e missione, i genitori cristiani hanno il compito specifico di educare i figli alla preghiera, di introdurli nella progressiva scoperta del mistero di Dio e nel colloquio con lui*»; Istr. DV – Parte II, n. 4: «*Per rispettare il linguaggio dei corpi e la loro naturale generosità, l'unione coniugale deve avvenire nel rispetto dell'apertura alla procreazione, e la procreazione di una persona deve essere il frutto e il termine dell'amore sponsale*».

[19] GS, n. 50: «*I coniugi sappiano di essere cooperatori dell'amore di Dio Creatore e quasi suoi interpreti nel compito di trasmettere la vita umana e di educarla; ciò deve essere considerato come missione loro propria. E perciò adempiranno il loro dovere con umana e cristiana responsabilità e, con docile riverenza verso Dio, di comune accordo e con sforzo comune, si formeranno un retto giudizio: tenendo conto sia del proprio bene personale che di quello dei figli, tanto di quelli nati che di quelli che si prevede nasceranno; valutando le condizioni sia materiali che spirituali della loro epoca e del loro stato di vita; e, infine, tenendo conto del bene della comunità familiare, della società temporale e della Chiesa stessa*».

[20] Cfr. ancora GS, n. 50: «*Il matrimonio tuttavia non è stato istituito soltanto per la procreazione; il carattere stesso di alleanza indissolubile tra persone e il bene dei figli esigono che anche il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità. E perciò anche se la prole, molto spesso tanto vivamente desiderata, non c'è, il matrimonio perdura come comunità e comunione di tutta la vita e conserva il suo valore e la sua indissolubilità*».

[21] D. min. Salute 1 luglio 2015 (Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita – art. 7– legge n. 40/2004).

[22] Istr. DV – Parte II. Nella dottrina civilistica italiana, cfr. G.M. Uda, *Fecondazione omologa ed eterologa*, in M. De Tilla - U. Operamolla (a cura di), *Seminari di diritto di famiglia*, Milano, 2005, p. 415: «*La fecondazione artificiale costituisce un metodo fecondativo scisso dalla sessualità. Più precisamente, la fecondazione dell'ovulo da parte dello spermatozoo avviene mediante manipolazione di uno o di entrambi i gameti, e non tramite rapporti sessuali*».

Per orientarsi tra le varie tecniche di procreazione medicalmente assistita, è necessario porre alcune definizioni e distinzioni[23]. *In primis*, occorre distinguere tra PMA omologa ed eterologa.

Con le tecniche di PMA omologa si impiegano gameti che provengono esclusivamente dalla coppia che vi si sottopone.

Con le tecniche di PMA eterologa si utilizzano invece gameti provenienti da almeno un soggetto donatore esterno alla coppia[24]. In base al donatore, si distingue ulteriormente tra fecondazione in linea maschile (se sono impiegati spermatozoi di un donatore esterno), in linea femminile (se è utilizzata una cellula uovo proveniente da una donatrice esterna) e "bilaterale" (se i gameti adoperati provengono *in toto* da donatori esterni alla coppia)[25].

La seconda distinzione riguarda la fecondazione intracorporea ed extracorporea.

Con la fecondazione intracorporea, o inseminazione artificiale, il liquido seminale dell'uomo è trasferito direttamente nel corpo della donna[26]. La fecondazione avviene così all'interno del corpo della donna, ossia *in vivo*.

La fecondazione extracorporea avviene invece al di fuori del corpo della donna, ossia *in vitro*. I gameti sono prelevati da entrambi i genitori, e non solo dall'uomo, e fatti incontrare in laboratorio. L'embrione frutto della fecondazione è successivamente trasferito nel corpo della donna. Da ciò deriva la sigla FIVET (*Fertilization In Vitro* con *Embryo-Transfer*).

3. *La fecondazione omologa*

La dottrina della Chiesa muove dal fondamentale rapporto che sussiste tra procreazione e matrimonio. Vengono in rilievo cinque punti fondamentali:

a) Il matrimonio è un sacramento. Dei doni che ne discendono parla, da ultimo, anche l'esortazione apostolica *Amoris laetitia* di Papa Francesco (AL,

[23] In proposito, cfr. E. Sgreccia, *Manuale di bioetica*, Vol. I, *Fondamenti ed etica biomedica*, cit., pp. 617-618.

[24] Sull'intrinseca differenza tra fecondazione omologa e fecondazione eterologa, cfr. C. Castronovo, *Eclissi del diritto civile*, cit., p. 74: «*ritenere le due forme di fecondazione, omologa ed eterologa, specie di uno stesso genere* […] *non è corretto. Lo dimostra la diversa regola che ne viene tratta riguardo alla fecondazione omologa e a quella eterologa: mentre nella prima vengono riconosciuti come genitori i portatori dei gameti, maschile e femminile* […], *nell'eterologa è riconosciuto come genitore il coniuge sterile non il donatore estraneo*». Scrivono A. Nicolussi - A. Renda, *Fecondazione eterologa: il pendolo fra Corte Costituzionale e Corte EDU*, in *Europa e dir. priv.*, 2013, p. 220: «*l'applicazione dell'eterologa – oltre a necessitare di una disciplina giuridica che separi "biologia" e "biografia" nel rapporto di filiazione, escludendo il genitore genetico – fa nascere un figlio che non ha alcun legame biologico con colui che è affetto da sterilità incurabile*».

[25] Per tutti, v. sul punto G.M. Uda, *Fecondazione omologa ed eterologa*, cit., pp. 415-416.

[26] In argomento, cfr. per tutti M. Aramini, *Bioetica della vita nascente*, Pessano con Bornago, 2018, p. 121.

2016)[27]. La famiglia, caratterizzata dalla grazia sacramentale del matrimonio[28], non può essere considerata equivalente ad alcun altro tipo di sodalizio: «*Da Cristo attraverso la Chiesa, il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia necessaria per testimoniare l'amore di Dio e vivere la vita di comunione*»[29].

b) Il matrimonio è ordinato alla procreazione. Ciò non significa che la procreazione costituisca l'unico fine del matrimonio, come illustrato già nell'enciclica *Casti connubii* di Pio XI (CC, 1930)[30] e, da ultimo, nell'esortazione apostolica *Amoris laetitia*[31]. E non a caso per il diritto canonico non è valido il matrimonio in cui un coniuge ignori che tale sacramento è ordinato anche alla procreazione, ovvero, pur sapendolo, si rifiuti di avere figli[32].

[27] Esort. AL, n. 72: «*Il sacramento del matrimonio non è una convenzione sociale, un rito vuoto o il mero segno esterno di un impegno. Il sacramento è un dono per la santificazione e la salvezza degli sposi, perché «la loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce; sono l'uno per l'altra, e per i figli, testimoni della salvezza, di cui il sacramento li rende partecipi». Il matrimonio è una vocazione, in quanto è una risposta alla specifica chiamata a vivere l'amore coniugale come segno imperfetto dell'amore tra Cristo e la Chiesa*».

[28] Ef 5, 31-33: «*Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito*». Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC), n. 1641, afferma espressamente che «*I coniugi cristiani "hanno, nel loro stato di vita e nel loro ordine, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio". Questa grazia propria del sacramento del Matrimonio è destinata a perfezionare l'amore dei coniugi, a rafforzare la loro unità indissolubile. In virtù di questa grazia essi "si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale, nell'accettazione e nell'educazione della prole"*». Il *Codex iuris canonici*, can. 1055, afferma che «*Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento*». In base al successivo can. 1134, «*Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i cómpiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento*».

[29] Esort. AL, n. 63.

[30] Nella cui Parte I si legge: «*Una tale vicendevole formazione interna dei coniugi, con l'assiduo studio di perfezionarsi a vicenda in un certo senso verissimo, come insegna il Catechismo Romano, si può dire anche prima cagione e motivo del matrimonio; purché s'intenda per matrimonio non già nel senso più stretto l'istituzione ordinata alla retta procreazione ed educazione della prole, ma, in senso più largo, la comunanza, l'uso e la società di tutta quanta la vita*». Più di recente, GS, n. 50.

[31] Esort. AL, n. 36: «*spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine unitivo, l'invito a crescere nell'amore e l'ideale di aiuto reciproco sono rimasti in ombra per un accento quasi esclusivo posto sul dovere della procreazione*».

[32] Come prescrive il *Codex iuris canonici*, can. 1096, § 1: «*Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale*», mentre il can. 1101 dispone che «*Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente*».

c) Non può esservi procreazione lecita fuori dal matrimonio: la dottrina della Chiesa sottolinea con forza che la pienezza di una unione amorosa tra due esseri umani può essere realizzata solo col matrimonio[33].

d) L'atto coniugale riveste, all'interno del matrimonio, un'importanza fondamentale[34], come mostrano bene sia l'enciclica *Humanae vitae*[35], sia l'esortazione apostolica *Familiaris consortio*[36]. Non è quindi possibile separare la procreazione dall'unione tra i coniugi. Da un lato, infatti, l'unità del matrimo-

[33] CC, Parte I: «*Il bene però della prole non si esaurisce nel beneficio della procreazione, ma occorre che se ne aggiunga un secondo, che consiste nella debita educazione di essa* […]. *Né si deve tacere che, essendo di tanta dignità e tanta importanza l'uno e l'altro compito affidato ai genitori per il bene della prole, qualsiasi onesto uso della facoltà data da Dio per la generazione di una nuova vita, secondo l'ordine del Creatore e della stessa legge di natura, è diritto e prerogativa del solo matrimonio e deve essere assolutamente contenuto dentro i limiti sacri del matrimonio*».

[34] Istr. DV, Parte II, B, n. 4; HV, n. 12.

[35] HV, n. 12: «*Tale dottrina, più volte esposta dal magistero della chiesa, è fondata sulla connessione inscindibile, che Dio ha voluto e che l'uomo non può rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell'atto coniugale: il significato unitivo e il significato procreativo. Infatti, per la sua intima struttura, l'atto coniugale, mentre unisce con profondissimo vincolo gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite, secondo leggi iscritte nell'essere stesso dell'uomo e della donna. Salvaguardando ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo, l'atto coniugale conserva integralmente il senso di mutuo e vero amore ed il suo ordinamento all'altissima vocazione dell'uomo alla paternità. Noi pensiamo che gli uomini del nostro tempo sono particolarmente in grado di afferrare quanto questa dottrina sia consentanea alla ragione umana*».

[36] Esort. FC, n. 11: «*la sessualità, mediante la quale l'uomo e la donna si donano l'uno all'altra con gli atti propri ed esclusivi degli sposi, non è affatto qualcosa di puramente biologico, ma riguarda l'intimo nucleo della persona umana come tale. Essa si realizza in modo veramente umano, solo se è parte integrale dell'amore con cui l'uomo e la donna si impegnano totalmente l'uno verso l'altra fino alla morte. La donazione fisica totale sarebbe menzogna se non fosse segno e frutto della donazione personale totale, nella quale tutta la persona, anche nella sua dimensione temporale, è presente: se la persona si riservasse qualcosa o la possibilità di decidere altrimenti per il futuro, già per questo essa non si donerebbe totalmente. Questa totalità, richiesta dall'amore coniugale, corrisponde anche alle esigenze di una fecondità responsabile, la quale, volta come è a generare un essere umano, supera per sua natura l'ordine puramente biologico, ed investe un insieme di valori personali, per la cui armoniosa crescita è necessario il perdurante e concorde contributo di entrambi i genitori.*

Il «luogo» unico, che rende possibile questa donazione secondo l'intera sua verità, è il matrimonio, ossia il patto di amore coniugale o scelta cosciente e libera, con la quale l'uomo e la donna accolgono l'intima comunità di vita e d'amore, voluta da Dio stesso (cfr. «Gaudium et Spes», 48), che solo in questa luce manifesta il suo vero significato».

V. pure l'Istr. DV, Parte II, n. 1: «*dal punto di vista morale una procreazione veramente responsabile nei confronti del nascituro deve essere il frutto del matrimonio. La procreazione umana possiede infatti delle caratteristiche specifiche in virtù della dignità dei genitori e dei figli: la procreazione di una nuova persona, mediante la quale l'uomo e la donna collaborano con la potenza del Creatore, dovrà essere il frutto e il segno della mutua donazione personale degli sposi, del loro amore e della loro fedeltà*», nonché J. Höffner, *La dottrina sociale cristiana*, cit., p. 87, «*i fini del matrimonio sono tra loro intimamente uniti, in quanto la felicità, il perfezionamento e lo sviluppo personale si realizzano appunto nel donare la vita e nell'educarla. In questo senso i figli sono di un'importanza inestimabile per la comunità di vita e di amore dei coniugi*».

nio «*comporta il reciproco rispetto del diritto dei coniugi a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro*»[37]. Dall'altro, i valori umani della sessualità «*esigono che la procreazione di una persona umana debba essere perseguita come il frutto dell'atto coniugale specifico dell'amore tra gli sposi*»[38].

e) La scienza e la tecnica devono essere al servizio della persona umana e quindi del suo bene vero e integrale secondo il progetto della volontà di Dio. Ciò significa che devono rispettare incondizionatamente i criteri fondamentali della moralità[39].

Date queste premesse, la dottrina della Chiesa puntualizza i due valori fondamentali connessi con le tecniche di procreazione medicalmente assistita[40]:

1) la vita dell'essere umano chiamato all'esistenza;

2) l'originalità della sua trasmissione nel matrimonio.

La dottrina della Chiesa non ammette la fecondazione artificiale omologa, perché scinde la procreazione dall'atto unitivo coniugale, «*che unicamente è degno di una procreazione veramente responsabile*»[41]. Altra cosa è la fecondazione assistita, all'interno del matrimonio, ossia un aiuto al concepimento che non sostituisca l'atto unitivo coniugale. In questo caso, parte del liquido seminale del marito deve essere raccolto al termine di tale atto[42], e non con altre modalità[43],

[37] Cfr. Istr. DP, n. 12.

[38] Cfr. ancora Istr. DP, n. 12.

[39] Istr. DV, Introduzione, n. 2: «*La scienza e la tecnica, preziose risorse dell'uomo quando si pongono al suo servizio e ne promuovono lo sviluppo integrale a beneficio di tutti, non possono da sole indicare il senso dell'esistenza e del progresso umano. Essendo ordinate all'uomo da cui traggono origine e incremento, attingono dalla persona e dai suoi valori morali l'indicazione della loro finalità e la consapevolezza dei loro limiti. Sarebbe, perciò, illusorio rivendicare la neutralità morale della ricerca scientifica e delle sue applicazioni; d'altro canto non si possono desumere i criteri di orientamento dalla semplice efficienza tecnica, dall'utilità che possono arrecare ad alcuni a danno di altri o, peggio ancora, dalle ideologie dominanti. Pertanto la scienza e la tecnica richiedono, per il loro stesso intrinseco significato, il rispetto incondizionato dei criteri fondamentali della moralità: debbono essere cioè, al servizio della persona umana, dei suoi diritti inalienabili e del suo bene vero e integrale secondo il progetto e la volontà di Dio*».

[40] Istr. DV, Introduzione, n. 4.

[41] Cfr. Istr. DV, Parte II, B n. 6, cui *adde* Istr. DP, n. 6: «L'origine della vita umana*, d'altra parte,* ha il suo autentico contesto nel matrimonio e nella famiglia*, in cui viene generata attraverso un atto che esprime l'amore reciproco tra l'uomo e la donna. Una procreazione veramente responsabile nei confronti del nascituro "deve essere il frutto del matrimonio"*».

[42] Istr. DV, Parte II, n. 4: «*la fecondazione è voluta lecitamente quando è il termine di un "atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura e per la quale i coniugi divengono una sola carne"*».

[43] Istr. DV, Parte II, n. 6: «*La masturbazione, mediante la quale viene normalmente procurato lo sperma, è un altro segno di tale dissociazione; anche quando è posto in vista della procreazione, il gesto rimane privo del suo significato unitivo: "gli manca… la relazione sessuale richiesta dall'ordine morale, quella che realizza, in un contesto di vero amore, l'integro senso della mutua donazione e della procreazione umana"*»; E. Sgreccia, *Manuale di bioetica*, Vol. I, *Fondamenti ed etica biomedica*, cit., p. 629: «*Se facciamo riferimento al prelievo di seme a scopi diagnostico-terapeutici* […]*, è possibile ammettere vie alternative al prelievo del seme (si veda, ad esempio, l'uso di vibratori clinici che stimolano l'emissione del seme senza configurare un atti masturbatorio), ma non altrettanto si può dire per le tecniche di procreazione artificiale ove*

per poi essere immesso nelle vie genitali femminili[44] (eventualmente arricchito con sostanze che agevolino la motilità degli spermatozoi), in una posizione più favorevole all'avvenimento del concepimento naturale, ovvero nelle tube o in prossimità di esse.

Sono leciti anche gli interventi, non sostitutivi dell'atto coniugale, mirati a rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla fertilità naturale: ad esempio, la cura ormonale dell'infertilità di origine gonadica[45].

Con la fecondazione indotta o prodotta fuori dal corpo della madre, non vi è più un mero ausilio terapeutico, ma una vera e propria scissione tra corporeità e procreazione. Scissione che, lo si è appena visto, non risponde alla dignità dell'uomo e non è pertanto consentita: *«Una fecondazione ottenuta fuori del corpo degli sposi rimane per ciò stesso privata dei significati e dei valori che si esprimono nel linguaggio del corpo e nell'unione delle persone umane»*[46].

Di più, «*È già stato ricordato come, nelle circostanze in cui è abitualmente praticata, la FIVET implichi la distruzione di esseri umani, fatto questo che è contro la dottrina già richiamata sulla illiceità dell'aborto*»[47]. Sul punto è intervenuta anche l'enciclica *Evangelium vitae* di San Giovanni Paolo II (EV, 1995), affermando che «*Anche le varie tecniche di riproduzione artificiale, che sembrerebbero porsi a servizio della vita e che sono praticate non poche volte con questa intenzione, in realtà aprono la porta a nuovi attentati contro la vita*»[48].

interessa la salvaguardia dell'unità dell'atto coniugale che, comunque, non verrebbe rispettata a prescindere dalle modalità di prelievo del seme».

[44] Istr. DP, n. 13: «*L'inseminazione artificiale omologa all'interno del matrimonio non può essere ammessa, salvo il caso in cui il mezzo tecnico risulti non sostitutivo dell'atto coniugale, ma si configuri come una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo naturale».*

[45] Cfr. Istr. DV, Parte II, B n. 6: sono leciti gli interventi che «*mirano a rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla fertilità naturale, come ad esempio la cura ormonale dell'infertilità di origine gonadica, la cura chirurgica di una endometriosi, la disostruzione delle tube, oppure la restaurazione microchirurgica della pervietà tubarica. Tutte queste tecniche possono essere considerate come autentiche terapie, nella misura in cui, una volta risolto il problema che era all'origine dell'infertilità, la coppia possa porre atti coniugali con un esito procreativo, senza che il medico debba interferire direttamente nell'atto coniugale stesso. Nessuna di queste tecniche sostituisce l'atto coniugale».*

[46] Istr. DV, Parte II, n. 4. Scrive sul punto A. Pessina, voce *Procreazione artificiale*, cit., p. 506: «*mentre, infatti, anche dal punto di vista biologico, non tutte le relazioni sessuali sono di per sé fertili* […], *tutti gli atti della generazione sono atti sessualmente qualificati. Eliminare questa componente significa affidare l'origine del figlio desiderato al potere dei medici e dei biologi, violando anche la dignità e l'eguaglianza "che dev'essere comune a genitori e figli"».*

[47] Istr. DV, Parte II, n. 5.

[48] EV, n. 14. Prosegue l'enciclica: «*Al di là del fatto che esse sono moralmente inaccettabili, dal momento che dissociano la procreazione dal contesto integralmente umano dell'atto coniugale, queste tecniche registrano alte percentuali di insuccesso: esso riguarda non tanto la fecondazione, quanto il successivo sviluppo dell'embrione, esposto al rischio di morte entro tempi in genere brevissimi. Inoltre, vengono prodotti talvolta embrioni in numero superiore a quello necessario per l'impianto nel grembo della donna e questi cosiddetti "embrioni soprannumerari" vengono poi soppressi o utilizzati per ricerche che, con il pretesto del progresso scientifico o medico, in realtà riducono la vita umana a semplice "materiale biologico" di cui poter liberamente disporre».*

Successivamente, anche la *Dignitas personae* ha ribadito con energia che «*Il fatto che la fecondazione in vitro comporti assai frequentemente l'eliminazione volontaria di embrioni è già stato rilevato dall'Istruzione* Donum vitae. *Alcuni pensavano che ciò fosse dovuto a una tecnica ancora parzialmente imperfetta. L'esperienza successiva ha dimostrato invece che tutte le tecniche di fecondazione in vitro si svolgono di fatto come se l'embrione umano fosse un semplice ammasso di cellule che vengono usate, selezionate e scartate*»[49]. Si apre inoltre, inquietante, lo scenario dell'eugenetica: «*Gli embrioni prodotti in vitro che presentano difetti vengono direttamente scartati. Sono sempre più frequenti i casi in cui coppie non sterili ricorrono alle tecniche di procreazione artificiale con l'unico scopo di poter operare una selezione genetica dei loro figli. È prassi ormai comune in molti Paesi la stimolazione del ciclo femminile per ottenere un alto numero di ovociti, che vengono fecondati*»[50].

Ciò vale anche a ribadire, per quanto riguarda gli aspetti più strettamente legati alla dottrina sociale, che i coniugi non sono titolari di un "diritto ad ottenere un figlio", né singolarmente né come coppia[51]. Non è concepibile una pretesa relativa ad un figlio. Anche per una coppia sposata, un figlio non è mai un oggetto che si può pretendere, ad arbitrio dei coniugi, ma è sempre un soggetto che chiede di essere accolto, una vita umana che costituisce un altro-da-sé.

Il rispetto della dignità e della libertà personale[52] non permette a terzi (come il personale medico-sanitario) di assumere un ruolo di primo piano nella riproduzione umana[53]. In realtà, il soggetto principale della procreazione rimane sempre il procreato, non il medico (il cui intervento deve essere sempre un ausilio, e mai una sostituzione), né i procreanti.

Per tutte queste ragioni la dottrina della Chiesa non ammette la fecondazione omologa *in vitro*. Ammette pienamente un diritto alle cure, e quindi la possibilità di ricorrere alla scienza per superare i problemi di infertilità o di sterilità, nel senso più ampio, purché non si trasformi in qualcosa d'altro, come

[49] Istr. DP, n. 14.

[50] Ancora Istr. DP, n. 15.

[51] CDSC, n. 235: «*Il desiderio di maternità e paternità non giustifica alcun "diritto al figlio", mentre invece sono evidenti i diritti del nascituro, al quale devono essere garantite condizioni ottimali di esistenza, mediante la stabilità della famiglia fondata sul matrimonio e la complementarità delle due figure, paterna e materna*».

[52] Cfr. ancora Istr. DV, n. 5: «*in conformità con la dottrina tradizionale relativa ai beni del matrimonio e alla dignità della persona, la Chiesa rimane contraria, dal punto di vista morale, alla fecondazione omologa in vitro; questa è in se stessa illecita e contrastante con la dignità della procreazione e dell'unione coniugale, anche quando tutto sia messo in atto per evitare la morte dell'embrione umano. Pur non potendo essere approvata la modalità con cui viene ottenuto il concepimento umano nella FIVET, ogni bambino che viene al mondo dovrà comunque essere accolto come un dono vivente della Bontà divina e dovrà essere educato con amore*».

[53] Istr. DV, Parte II, n. 5: «*La FIVET omologa è attuata al di fuori del corpo dei coniugi mediante gesti di terze persone la cui competenza e attività tecnica determinano il successo dell'intervento; essa affida la vita e l'identità dell'embrione al potere dei medici e dei biologi e instaura un dominio della tecnica sull'origine e sul destino della persona umana. Una siffatta relazione di dominio è in sé contraria alla dignità e all'uguaglianza che dev'essere comune a genitori e figli*».

un diritto alla riproduzione che faccia a meno dell'atto unitivo coniugale e che avvenga al di fuori del corpo della donna[54].

Meno che meno è ammissibile un diritto ad adottare pratiche eugenetiche. Anche questo appare profondamente disumano, anzi anti-umano, selezionando vite più meritevoli, meno meritevoli o addirittura vite che devono essere senz'altro scartate. La vita umana non può essere oggetto di alcuna pretesa da parte dei coniugi e si sottrae ad ogni giudizio di valore. La vita, semplicemente, è vita, ed ogni essere umano ha diritto di essere egualmente rispettato e amato.

4. *La fecondazione eterologa*

Coerentemente con le premesse ricordate *supra*, la dottrina della Chiesa non ammette in alcun modo la fecondazione eterologa. Come illustrato dalla *Donum vitae*, «*La fecondazione artificiale eterologa è contraria all'unità del matrimonio, alla dignità degli sposi, alla vocazione propria dei genitori e al diritto del figlio ad essere concepito e messo al mondo nel matrimonio e dal matrimonio*»[55]. E subito dopo, «*Il rispetto dell'unità del matrimonio e della fedeltà coniugale esige che il figlio sia concepito nel matrimonio; il legame esistente tra i coniugi attribuisce agli sposi, in maniera oggettiva e inalienabile, il diritto esclusivo a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro*»[56]. Ricorrere a gameti messi a disposizione da terzi «*costituisce una violazione dell'impegno reciproco degli sposi e una mancanza grave nei confronti di quella proprietà essenziale del matrimonio, che è la sua unità*»[57].

Inoltre, la fecondazione eterologa «*lede i diritti del figlio, lo priva della relazione filiale con le sue origini parentali e può ostacolare la maturazione della sua identità personale*»[58].

Da ultimo, essa costituisce «*una offesa alla vocazione comune degli sposi che sono chiamati alla paternità e maternità: priva oggettivamente la fecondità coniugale della sua unità e della sua integrità; opera e manifesta una rottura fra parentalità genetica, parentalità gestazionale e responsabilità educativa.*

[54] Istr. DV, Parte II, n. 4: «*È nel loro corpo e per mezzo del loro corpo che gli sposi consumano il matrimonio e possono diventare padre e madre*». In dottrina, v. per tutti E. Sgreccia, *Manuale di bioetica*, Vol. I, *Fondamenti ed etica biomedica*, cit., p. 670: per la dottrina della Chiesa sono «*consentite e raccomandate tutte quelle terapie finalizzate alla vera cura della sterilità di coppia, nonché la prevenzione della stessa*».

Sul rapporto tra corpo, sessualità, procreazione e matrimonio, v. per tutti C. Caffarra, *Legge naturale: matrimonio e procreazione*, in J. de Dios Vial Correa - E. Sgreccia (ed. da), *Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita. Le sfide del contesto culturale contemporaneo. Atti dell'Ottava Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la vita* (*Città del Vaticano, 25-27 febbraio 2002*), Città del Vaticano, 2003, pp. 238 ss.

[55] Istr. DV, Parte II, n. 2.

[56] Istr. DV, Parte II, n. 2.

[57] Istr. DV, Parte II, n. 2.

[58] Istr. DV, Parte II, n. 2.

Tale alterazione delle relazioni personali all'interno della famiglia si ripercuote nella società civile»[59]. Il punto è stato poi ribadito dalla *Dignitas personae*[60], che afferma i tre beni fondamentali da rispettare per quanto riguarda la cura dell'infertilità: diritto alla vita e all'integrità fisica di ogni essere umano, dal concepimento fino alla morte naturale; unità del matrimonio, che comporta il reciproco rispetto del diritto dei coniugi a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro; i valori specificamente umani della sessualità, i quali esigono che la procreazione di una persona umana debba essere perseguita come il frutto dell'atto coniugale specifico dell'amore tra gli sposi.

In conclusione, «*sono da escludere tutte le tecniche di fecondazione artificiale eterologa e le tecniche di fecondazione artificiale omologa che sono sostitutive dell'atto coniugale*»[61].

A margine rispetto a tutto quanto precede, si deve ricordare che la fecondazione eterologa pone problemi ulteriori con riferimento all'approvvigionamento di gameti, soprattutto femminili. Si presenta sempre il rischio di ridurre il corpo umano e le parti di esso a fonte di lucro, e quindi a merce.

Anche il *Compendio della dottrina sociale della Chiesa* afferma chiaramente l'inammissibilità della fecondazione eterologa[62].

Il discorso è assai chiaro. La fecondazione eterologa ha effetti diversi rispetto all'omologa *in vitro*. Quest'ultima, avvenendo artificialmente, scinde la procreazione dalla corporeità, mentre l'eterologa scinde la procreazione dal matrimonio stesso e dal patrimonio genetico della coppia, aprendo la genitorialità all'intervento di donatori esterni. Il figlio avrebbe un patrimonio genetico misto, in tutto o in parte non coincidente con quello dei genitori "legali". Lo stesso numero di genitori sarebbe incerto, a seconda dei donatori.

La fecondazione eterologa può conoscere vari gradi di divergenza dal matrimonio: una coppia sposata può ricorrere ai gameti di un terzo donatore, di una donatrice o di due donatori contemporaneamente, che sarebbero il padre e la madre biologici. Anche una coppia eterosessuale non sposata può ricorrere alla fecondazione eterologa.

[59] Ancora Istr. DV, Parte II, n. 2.

[60] Istr. DP, n. 12.

[61] Istr. DP, n. 12.

[62] CDSC, n. 235: «*Occorre ribadire che non sono moralmente accettabili tutte le tecniche riproduttive – quali la donazione di sperma o di ovocita; la maternità sostitutiva; la fecondazione artificiale eterologa – che prevedono il ricorso all'utero o a gameti di persone estranee alla coppia coniugale, ledendo il diritto del figlio a nascere da un padre e da una madre che siano tali dal punto di vista sia biologico sia giuridico, oppure separano l'atto unitivo da quello procreativo ricorrendo a tecniche di laboratorio, quali l'inseminazione e la fecondazione artificiale omologa, così che il figlio appare come il risultato di un atto tecnico più che come il naturale frutto dell'atto umano di piena e totale donazione dei coniugi. Evitare il ricorso alle diverse forme di cosiddetta procreazione assistita, sostitutiva dell'atto coniugale, significa rispettare – sia nei genitori sia nei figli che essi intendono generare – l'integrale dignità della persona umana. Sono leciti, invece, i mezzi che si configurano come aiuto all'atto coniugale o al raggiungimento dei suoi effetti*».

Infine, allontanandosi ancora di più dal disegno del matrimonio, la fecondazione artificiale potrebbe essere richiesta anche da coppie omosessuali, da persone singole o – al limite – da gruppi che non formano una coppia e che intendano avere "un" figlio. Tanto più la procreazione si allontana dal matrimonio e dalla natura, quanto più è considerata grave e inaccettabile dalla dottrina della Chiesa[63].

L'unicità del matrimonio tra uomo e donna è posta in evidenza dalla Bibbia[64]. La dottrina della Chiesa si pone in questo solco quando afferma che le condizioni migliori in cui può svilupparsi una nuova vita sono all'interno di una famiglia, come testimoniano – tra i moltissimi documenti – un passo dell'enciclica *Populorum progressio* (1967)[65], uno dell'enciclica *Lumen fidei* (2013)[66] e uno del *Catechismo della Chiesa Cattolica*[67].

È persino superfluo aggiungere che, come per la fecondazione omologa, la dottrina sociale della Chiesa non ammette il ricorso a pratiche eugenetiche (che l'eterologa potrebbe consentire con maggiore ampiezza).

5. *Dottrina sociale della Chiesa e spunti di riflessione*

A conclusione di queste pagine, ci si chiede se la dottrina della Chiesa possa fornire spunti preziosi in materia di procreazione medicalmente assistita. Sembra che al quesito si possa dare una risposta positiva.

[63] Si legge nella sentenza della Corte Costituzionale 23 ottobre 2019, n. 221, consultabile in www.cortecostituzionale.it: «*La presenza di patologie riproduttive è un dato significativo nell'ambito della coppia eterosessuale, in quanto fa venir meno la normale fertilità di tale coppia. Rappresenta invece una variabile irrilevante – ai fini che qui interessano – nell'ambito della coppia omosessuale, la quale sarebbe infertile in ogni caso*».

[64] V. per tutti Gn 1,27-28: «*Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi* […]"», e le parole di Gesù in Mt 19, 4-6: «*Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola*».

[65] PP, n. 36: «*l'uomo non è se stesso che nel suo ambiente sociale, nel quale la famiglia giuoca un ruolo primordiale*».

[66] LF, n. 52: «*Nel cammino di Abramo verso la città futura, la Lettera agli Ebrei accenna alla benedizione che si trasmette dai genitori ai figli (cfr Eb 11, 20-21). Il primo ambito in cui la fede illumina la città degli uomini si trova nella famiglia. Penso anzitutto all'unione stabile dell'uomo e della donna nel matrimonio. Essa nasce dal loro amore, segno e presenza dell'amore di Dio, dal riconoscimento e dall'accettazione della bontà della differenza sessuale, per cui i coniugi possono unirsi in una sola carne (cfr Gen 2,24) e sono capaci di generare una nuova vita, manifestazione della bontà del Creatore, della sua saggezza e del suo disegno di amore. Fondati su quest'amore, uomo e donna possono promettersi l'amore mutuo con un gesto che coinvolge tutta la vita e che ricorda tanti tratti della fede. Promettere un amore che sia per sempre è possibile quando si scopre un disegno più grande dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di donare l'intero futuro alla persona amata*».

[67] CCC, n. 1882: «*Certe società, quali la famiglia e la comunità civica, sono più immediatamente rispondenti alla natura dell'uomo. Sono a lui necessarie*».

Innanzitutto, la dottrina della Chiesa invita i legislatori a rivolgere particolare attenzione e delicatezza verso la famiglia, definita «*società domestica, società piccola ma vera, e anteriore a ogni civile società; perciò con diritti e obbligazioni indipendenti dallo Stato*»[68]. I legislatori sono quindi chiamati a proteggere la famiglia come «*società naturale*» – secondo la formula impiegata dall'art. 29, comma 1, della Costituzione italiana[69] – garantendo un'adeguata tutela ai diritti dell'uomo[70].

L'essere umano viene in rilievo come valore in sé: sempre come fine, mai come mezzo[71]. Si legge nell'enciclica *Laudato si'* (LS, 2015) che «*l'essere umano è una creatura di questo mondo, che ha diritto a vivere e ad essere felice, e inoltre ha una speciale dignità*»[72].

Le legislazioni dovrebbero sempre mirare a promuovere lo sviluppo "integrale" degli uomini: «*Lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo*»[73]. Coerentemente, secondo la dottrina della Chiesa, la procreazione umana non può ridursi ad un fatto meramente privato[74] dell'aspirante genitore o degli aspiranti genitori, che riguardi soltanto la sfera di questi ultimi e nel quale rilevi esclusivamente la loro volontà.

A questo riguardo, ci si può chiedere se, considerando le continue evoluzioni tecnologiche e le conseguenti possibilità che vengono a schiudersi[75], sia opportuno che la legge ponga limiti o divieti in materia di procreazione medicalmente assistita.

Una totale assenza di divieti, come modello estremo, non pare sostenibile, né sostenuta. Affermare ad esempio che cinque o dieci amici molto affiatati possano per contratto divenire genitori di un unico nato con procreazione

[68] RN, n. 9.

[69] L'art. 29, comma 1, della Costituzione, stabilisce che «*La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*».

[70] RN, nn. 10-11: «[…] *Se l'uomo, se la famiglia, entrando a far parte della società civile, trovassero nello Stato non aiuto, ma offesa, non tutela, ma diminuzione dei propri diritti, la civile convivenza sarebbe piuttosto da fuggire che da desiderare. È dunque un errore grande e dannoso volere che lo Stato possa intervenire a suo talento nel santuario della famiglia*».

[71] Il concetto è espresso anche nell'enciclica *Veritatis splendor* (1993), al n. 48, ove si parla della «*esigenza morale originaria di amare e rispettare la persona come un fine e mai come un semplice mezzo*».

[72] LS, n. 43.

[73] PP, n. 14.

[74] Giova richiamare l'Istruzione *Dignitas connubii* (DC, 2005): «*il matrimonio e la famiglia non sono una realtà privata, che ciascuno può modellarsi a suo arbitrio*». Con riferimento al diritto civile, cfr. le riflessioni di G.M. Uda, *Inseminazione artificiale eterologa e stato della persona*, in *Dir. fam. pers.*, 1996, pp. 582 ss., spec. p. 605.

[75] Cfr. L. d'Avack, *Il progetto filiazione nell'era tecnologica. Percorsi etici e giuridici*, III ed., Torino, 2016, p. 29: «*Canoni consolidati del diritto di famiglia (*mater semper certa est, pater numquam*;* pater is est quem iustae nuptiae demonstrant*;* consensus non facit filios*; l'indisponibilità degli* status*, il* favor legitimitatis *ed il* favor veritatis*) tornano in discussione. Affiora una casistica variegata: un figlio e due padri (uno genetico l'altro sociale), un figlio di diverse madri (quella gestante, quella committente, quella che ha donato gli ovuli)*».

medicalmente assistita, e con una ripartizione percentuale e turnaria, stabile o variabile, delle prerogative genitoriali, sembra una contraddizione in termini, logica prima ancora che giuridica.

Dunque all'autonomia privata devono essere posti dei limiti, e su questo punto non pare vi siano dubbi. Ci si deve allora chiedere come e dove questi limiti debbano essere posti: il problema, lo si è già accennato *supra*, è assai dibattuto e variamente risolto nei vari ordinamenti giuridici. Come si legge nell'enciclica *Centesimus annus* (CA, 1991), «*La dottrina sociale oggi specialmente mira* all'uomo»[76], all'essere umano che ha una propria dignità e un «*unico e irripetibile destino*»[77], da realizzare «*come un'opera da compiere*»[78].

Quanto mai interessante appare questo aspetto della progettualità insita in ogni essere umano, da scoprire e realizzare come valore in sé, e che è collegata al concetto stesso di sviluppo[79]. La dottrina della Chiesa pone in risalto come ogni essere umano sia meritevole di rispetto in sé e per sé. Per ogni essere umano vi è un progetto di vita, una vocazione, da poter assecondare per il vero bene, proprio e altrui. Il proprio bene non può mai tradursi nel sottomettere, sfruttare o reificare altri esseri umani, ridotti a oggetto delle proprie pretese. Questo orizzonte parrebbe sfuggire nei contesti in cui si esalta la possibilità di realizzare qualunque proprio interesse con qualsiasi mezzo, incluso un figlio da "produrre" con l'ausilio di ogni utile applicazione tecnologica.

Di conseguenza non si può ammettere una situazione giuridica soggettiva, e, in particolare, un diritto soggettivo, a "ottenere" un figlio[80]. I figli sono persone da accogliere e amare[81], non cose da pretendere e asservire alla propria volontà[82].

[76] CA, n. 54 (enfasi nel testo).

[77] CA, n. 39.

[78] CA, n. 39: «*Spesso accade, invece, che l'uomo è scoraggiato dal realizzare le condizioni autentiche della riproduzione umana, ed è indotto a considerare se stesso e la propria vita come un insieme di sensazioni da sperimentare anziché come un'opera da compiere*».

[79] Cfr. l'enciclica *Sollicitudo rei socialis* (SRS, 1987), n. 30: «*Secondo la Sacra Scrittura, dunque, la nozione di sviluppo non è soltanto "laica" o "profana", ma appare anche, pur con una sua accentuazione socio-economica, come l'espressione moderna di un'essenziale dimensione della vocazione dell'uomo. L'uomo, infatti, non è stato creato, per così dire, immobile e statico. La prima raffigurazione, che di lui offre la Bibbia, lo presenta senz'altro come creatura e immagine, definita nella sua profonda realtà dall'origine e dall'affinità, che lo costituiscono. Ma tutto questo immette nell'essere umano, uomo e donna, il germe e l'esigenza di un compito originario da svolgere, sia ciascuno individualmente sia come coppia*».

[80] Scrive J. Höffner, *La dottrina sociale cristiana*, cit., p. 85: «*Lo slogan oggi ricorrente, secondo il quale ogni figlio dovrebbe essere voluto, lascia alquanto perplessi. La nuova vita viene concepita come "facibile", e non più come un dono*».

[81] CA, n. 39, sulla mancanza di libertà che «*fa rinunciare all'impegno di legarsi stabilmente con un'altra persona e di generare dei figli, oppure induce a considerare costoro come una delle tante "cose" che è possibile avere o non avere, secondo i propri gusti, e che entrano in concorrenza con altre possibilità*».

[82] Pare che si presenti proprio questo rischio quando la procreazione di un essere umano attraverso fecondazione eterologa è considerata alla stregua di un rimedio per evitare il dolore o il danno alla salute che potrebbe derivare a quanti desiderano generare figli senza riuscirvi. Corte Cost., 10 giugno 2014, n. 162 – pubblicata *ex multis* in *Europa e dir. priv.*, 2014, pp. 1105

Anche qui la dottrina della Chiesa mette in guardia dal rischio di dare un'ec-

ss. (da cui le citazioni), con nota di C. Castronovo, *Fecondazione eterologa: il passo (falso) della Corte costituzionale*, in *Corr. giur.*, 2014, pp. 1062 ss., con nota di G. Ferrando, *La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte costituzionale. L'illegittimità del divieto di fecondazione "eterologa"* e in *Dir. fam. pers.*, 2014, pp. 973 ss., con note di L. D'Avack, *Cade il divieto all'eterologa, ma la tecnica procreativa resta un percorso tutto da regolamentare* (pp. 1005 ss.), e di C. Cicero - E. Peluffo, *L'incredibile vita di Timothy Green e il giudice legislatore alla ricerca dei confini tra etica e diritto; ovverosia, quando diventare genitori non sembra (apparire) più un dono divino* (pp. 1290 ss.) – ha affermato che «*è, infatti, certo che l'impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia*» (p. 1109), per cui «*alla luce del dichiarato scopo della legge n. 40 del 2004 "di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana" (art. 1, comma 1), la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute, nei termini sopra esposti, è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis*» (pp. 1115-1116). In dottrina, in questa prospettiva, v. per tutti G. Ferrando, *La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte costituzionale. L'illegittimità del divieto di fecondazione "eterologa"*, cit., p. 1071: «*Il fatto di aver ricondotto la PMA, anche di tipo eterologo, all'area del diritto alla salute non è banale: il rifiuto dell'eterologa si basa su una concezione riduttiva di salute, che non tiene conto dell'evoluzione che l'ha segnata, evoluzione ancor più evidente nel campo della riproduzione dove, al di là di quelle che sono le cause organiche e funzionali che determinano l'infertilità, essa si caratterizza come malattia dello spirito, come sofferenza per il desiderio non appagato di avere un figlio*».

In contrario, si afferma che non può considerarsi ammissibile qualsiasi pretesa, solo perché la mancata procreazione provocherebbe una eventuale lesione alla salute degli aspiranti genitori: questo punto, che sembra a chi scrive pienamente condivisibile, è stato di recente affermato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 ottobre 2019, n. 221, cit.: «*Neppure è ravvisabile la violazione dell'art. 32, primo comma, Cost., prospettata dal Tribunale di Pordenone sull'assunto che l'impossibilità di formare una famiglia con figli assieme al proprio partner dello stesso sesso sarebbe suscettibile di incidere negativamente, anche in modo rilevante, sulla salute psicofisica della coppia. La tutela costituzionale della "salute" non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale, così da rendere incompatibile con l'evocato parametro ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione*».

Sulla dignità dei figli, e sull'inammissibilità di una reificazione o strumentalizzazione della vita umana, cfr. per tutti F.D. Busnelli, *L'inizio della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, p. 549: «*il riconoscimento del concepito come essere umano, e l'estensione ad esso del super-principio della dignità umana, costituiscono la migliore garanzia contro il rischio di strumentalizzazione della vita prenatale*». Scrivono C. Cicero - E. Peluffo, *L'incredibile vita di Timothy Green e il giudice legislatore alla ricerca dei confini tra etica e diritto; ovverosia, quando diventare genitori non sembra (apparire) più un dono divino*, cit., pp. 1294-1295: «*È importante sottolineare, tuttavia, come la vita umana non sia un fatto esclusivamente privato, scientifico e biologico, e sarà necessario, pertanto, un contemperamento degli interessi in gioco; l'interesse* ad *un bambino, e gli interessi* del *bambino, che sono quelli della sua vita, della sua salute, della sua crescita nell'ambito di un ambiente familiare "normale" e stabile. In ciò è insita la forte riserva di molti verso la p.m.a. di tipo eterologo, la quale scinde alla radice l'identità biologica e l'identità sociale del nato*». Afferma N. Corbo, *Identità personale, accesso alle origini e non riconoscibilità degli atti di nascita da maternità surrogata*, in *Persona e mercato*, 2017, I, pp. 61-62: «*la maternità naturale è stata ritenuta parte del patrimonio identitario del soggetto al punto da giustificare il suo interesse ad acquisire piena conoscenza di essa: ovvero* […] *non limitatamente ai profili genetici, ma anche in ordine alla identità della madre (e se*

cessiva rilevanza ai desideri[83] degli aspiranti genitori[84].

Per la dottrina della Chiesa non è ammissibile un diritto a valersi di qualunque mezzo possibile per ottenere un figlio (o un certo tipo di figlio). Pretese di questo genere mortificano i diritti del nato, il quale – a seconda delle scelte compiute dai legislatori civili – può essere costretto a rapportarsi con più figure genitoriali o, all'estremo opposto, a ignorare quali siano i suoi genitori biologici, con potenziali gravi pregiudizi per la sua salute. Curiosamente, non poche legislazioni nel mondo, mentre tendono a preoccuparsi in misura crescente di agevolare i desideri procreativi delle coppie o l'autodeterminazione dei singoli, parrebbero interessarsi meno dei nati e delle loro aspirazioni: se è giusto che conoscano o non conoscano chi li ha generati, se è opportuno che abbiano o non abbiano una pluralità di figure genitoriali, e così via.

Di un "diritto al figlio" può parlarsi con riferimento alla naturale fecondità del matrimonio e al divieto, posto in capo a chiunque, di ingerirsi nelle relazioni genitoriali altrui[85]. E, forse, si dovrebbe maggiormente parlare di "diritto al figlio" con riferimento al cómpito di rimuovere «*gli ostacoli di ordine economico e sociale*», *ex* art. 3, comma 2, della nostra Costituzione, che limitano

possibile del padre) e ciò perché l'atto generativo è elemento costitutivo della persona, sì da ricomprendere l'interesse potenziale alla costituzione di un rapporto personale con i genitori biologici, indipendentemente dalla genitorialità giuridica scaturita dalla adozione. Nel caso di fecondazione eterologa (ed a maggior ragione nel caso di maternità surrogata, della quale si dirà oltre) tale interesse è non solo frustrato, ma vanificato e certo non vale alcuna assimilazione con l'ipotesi di adozione. Infatti questa ha lo scopo di offrire una famiglia ad un soggetto abbandonato ed è dunque un "rimedio" ad una condizione di necessità. […] *La questione che si pone, dunque, non è di valore o disvalore dell'atto procreativo, per il fatto di essere artificiale e non naturale, ma di "dignità" del soggetto che viene ad esistenza in virtù di quell'atto*».

[83] Cfr. sul punto C. Caffarra, *Legge naturale: matrimonio e procreazione*, cit., p. 249: «*Il ricorso alla procreazione artificiale era stato presentato come rimedio ad una sterilità inguaribile, all'interno di una coppia legittima. Esso è andato progressivamente configurandosi come la possibilità offerta a chiunque ne sentisse il bisogno, di avere un figlio. È appunto la logica del "dominio" sulla natura per il soddisfacimento dei propri desideri*».

[84] Cfr. A. Nicolussi - A. Renda, *Fecondazione eterologa: il pendolo fra Corte Costituzionale e Corte EDU*, cit., p. 221: «*altro è il desiderio di avere figli, altro è il diritto della coppia di procreare figli. Quest'ultimo non può prescindere dal sostrato naturalistico, poiché la realizzabilità dell'interesse che costituisce il presupposto del diritto soggettivo è* condicio sine qua non *perché si riconosca il diritto stesso*».

[85] Cfr. A. Nicolussi - A. Renda, *Fecondazione eterologa: il pendolo fra Corte Costituzionale e Corte EDU*, cit., pp. 221-222: «*Il sostrato naturalistico del diritto della coppia di "avere" figli è che ciascuno possa dare il proprio contributo genetico a colui che, proprio perché viene procreato dalla fusione del contributo dell'uno e dell'altro, si dice loro figlio*». Scrive A. Nicolussi, *Si può umanizzare la procreazione medicalmente assistita?*, in Aa.Vv., *In margine al Sinodo 2014. Riflessioni in punto di diritto su matrimonio e famiglia*, Bari, 2014, p. 40, che la fecondazione eterologa "singola", ossia derivante da gameti di un solo soggetto esterno alla coppia, realizza «*una simulazione di filiazione naturale che dà luogo a una genitorialità asimmetrica nella coppia. Essa infatti crea artificialmente in un coniuge una genitorialità esclusivamente legale, scissa da quella biologica, e una genitorialità sia genetica sia legale nell'altro coniuge, con ovvi problemi tanto nei rapporti di coppia quanto nei rapporti genitoriali*».

di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. L'art. 3 Cost. non menziona ostacoli di ordine fisico e naturale: i quali meritano probabilmente considerazioni più delicate e approfondite. A mero titolo di esempio, si può ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 23 ottobre 2019, n. 221, ha confermato il divieto assoluto di fecondazione eterologa per le coppie dello stesso sesso[86], muovendo proprio dalla differenza ontologica sussistente con le coppie eterosessuali[87].

La procreazione medicalmente assistita parrebbe un tema strettamente legato a quella *orfandad*, "orfananza" o "orfanezza", di cui parla Papa Francesco[88]. Una società che smarrisce il senso della propria storia e del proprio passato, rischia di non avere le idee chiare neppure sul proprio futuro. Il desiderio di avere figli è buono, e merita di essere incoraggiato[89]; ma non può trasformarsi in un'indiscriminata pretesa ad ottenere un figlio. Un desiderio di

[86] Nella sentenza si legge che «*La presenza di patologie riproduttive è un dato significativo nell'ambito della coppia eterosessuale, in quanto fa venir meno la normale fertilità di tale coppia. Rappresenta invece una variabile irrilevante – ai fini che qui interessano – nell'ambito della coppia omosessuale, la quale sarebbe infertile in ogni caso*».

[87] Nella sentenza si legge altresì che «*l'infertilità "fisiologica" della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all'infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive: così come non lo è l'infertilità "fisiologica" della donna sola e della coppia eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti*».

[88] Cfr. Francesco, *Discorso ai partecipanti al Convegno diocesano di Roma dedicato al tema: Un popolo che generà i suoi figli, comunità e famiglie nelle grandi tappe dell'iniziazione cristiana*, Roma, 16 giugno 2014, in www.vatican.va: «*Quando ero Arcivescovo nell'altra diocesi avevo modo di parlare più frequentemente di oggi con i ragazzi e i giovani e mi ero reso conto che soffrivano di orfandad, cioè di orfanezza. I nostri bambini, i nostri ragazzi soffrono di orfanezza! Credo che lo stesso avvenga a Roma. I giovani sono orfani di una strada sicura da percorrere, di un maestro di cui fidarsi, di ideali che riscaldino il cuore, di speranze che sostengano la fatica del vivere quotidiano. Sono orfani, ma conservano vivo nel loro cuore il desiderio di tutto ciò! Questa è la società degli orfani. Pensiamo a questo, è importante. Orfani, senza memoria di famiglia*».

Su questa "orfananza", cfr. quanto scrive L. Leuzzi, *Dall'*Evangelii Nuntiandi *all'*Evangelii Gaudium. *Il coraggio della modernità*, Città del Vaticano, 2014, spec. pp. 46 ss., 57 ss., 87 ss.

[89] Collega il diritto al figlio alla "cultura dello scarto", di cui parla Papa Francesco, L. Leuzzi, *Dall'*Evangelii Nuntiandi *all'*Evangelii Gaudium. *Il coraggio della modernità*, cit., pp. 46-47: «*È questo il grido di Papa Francesco: la società dello scarto è la società dell'orfananza prodotta dalle prassi anti-realistiche che stanno rivelando la loro "drammatica" incidenza sull'esiste4nza dell'uomo, non solo a livello economico, ma anche sociale e culturale. Tale cultura dello scarto si sviluppa per vie apparentemente* neutre, *come ad esempio la via della programmazione del figlio che fa di quest'ultimo un diritto della coppia – il* diritto al figlio *– e non esclusivamente, come si è soliti pensare, delle leggi economiche. Quest'ultime sono anch'esse impotenti di fronte alla bruta e selvaggia realtà economica che può e deve essere dominata solo dalla prassi, intesa come azione costruttiva nel tempo e nello spazio. Purtroppo le prassi dominanti sono antirealistiche e, in quanto tali, dominano non solo le leggi economiche, ma anche le vie più esistenziali dell'uomo, come quelle della paternità e maternità, sempre più unite e inscindibili nella realizzazione di un unico progetto. Ecco perché le politiche economiche hanno sempre più bisogno di coinvolgere le vie esistenziali dell'uomo: nella prassi sociale nulla sfugge, tutta l'esistenza umana è coinvolta, come scarto o come costruttore*».

paternità e maternità disordinato e disancorato dal reale interesse del (futuro) nato potrebbe tradursi in uno dei peggiori atti di egoismo, per combattere il quale la dottrina sociale della Chiesa sembra offrire ancora oggi spunti preziosi agli uomini di ogni Paese e tradizione giuridica[90].

Conviene poi richiamare la distinzione tra fertilità e fecondità, proposta dalla Chiesa: non tutti gli uomini e le donne sono in grado di procreare, ma tutti possono essere fecondi: «*La fecondità dell'amore coniugale non si restringe però alla sola procreazione dei figli, sia pure intesa nella sua dimensione specificamente umana: si allarga e si arricchisce di tutti quei frutti di vita morale, spirituale e soprannaturale che il padre e la madre sono chiamati a donare ai figli e, mediante i figli, alla Chiesa e al mondo*»[91].

La dottrina della Chiesa parrebbe offrire un prezioso aiuto per orientare l'uomo verso una progettualità autentica da realizzare, non fondata sull'aspirazione di ciò che si immagina, ma sulla realtà di ciò che si vive. Ciò aiuta a mantenere viva in tutti noi una consapevolezza: la «*pienezza di vita*»[92] cui ciascun essere umano è chiamato.

A chiusura di queste pagine, conviene citare il pensiero di un illustre giurista[93]: «*Più si medita intorno alla procreazione assistita e più si avverte l'impatto sovvertitore sul senso originario, tradizionale, naturale ed umano della fecondazione, della procreazione, della filiazione. Questo senso si legava all'incontro sessuale uomo-donna che da un lato identificava i soggetti del rapporto genitoriale, dall'altro apprestava alla crescita del nascituro l'asilo naturale che lo ospitava e difendeva senza soluzione di continuità dal concepimento alla nascita. L'aborto toglie all'asilo questa capacità di sicura difesa; il concepimento, e comunque la creazione dell'embrione, fuori dal corpo della donna distrugge quella continuità, può eliminare il rapporto tra i soggetti che concorrono alla procreazione e addirittura il loro rapporto col nato*».

[90] Pare utile richiamare un passo del CDSC, e in particolare il n. 237: «*I genitori, quali ministri della vita, non devono mai dimenticare che la dimensione spirituale della procreazione merita una considerazione superiore a quella riservata a qualsiasi altro aspetto: "La paternità e la maternità rappresentano un compito di natura non semplicemente fisica, ma spirituale; attraverso di esse, infatti, passa la genealogia della persona, che ha il suo eterno inizio in Dio e che a Lui deve condurre". Accogliendo la vita umana nella unitarietà delle sue dimensioni, fisiche e spirituali, le famiglie contribuiscono alla "comunione delle generazioni" e danno in questo modo un essenziale e insostituibile contributo allo sviluppo della società. Per questa ragione, "la famiglia ha diritto all'assistenza da parte della società per quanto concerne i suoi compiti circa la procreazione e l'educazione dei figli. Le coppie sposate, aventi una famiglia numerosa, hanno diritto a un adeguato aiuto e non devono essere sottoposte a discriminazione"*».

[91] Esort. FC, n. 28.

[92] EV, n. 2.

[93] G. Oppo, *Diritto di famiglia e procreazione assistita*, cit., p. 329.

Abstract [Ita]

Il presente saggio approfondisce indicazioni e orientamenti della dottrina sociale della Chiesa in materia di procreazione medicalmente assistita. Si prendono in considerazione vari aspetti, dalla condizione dell'essere umano come fine e mai come mezzo ai figli come doni da accogliere e amare, e non come oggetti da pretendere e ottenere. Fra gli altri approfondimenti, spicca anche l'importante distinzione tra fecondità e fertilità, in relazione al progetto di vita proprio di ciascun uomo.

Parole chiave: dottrina sociale della Chiesa; gameti; fecondazione artificiale; inseminazione artificiale; procreazione medicalmente assistita.

Abstract [Eng]

This essay deepens the indications and directions of the social doctrine of the Church concerning medically assisted procreation. Several aspects are enlightened: the human being as an end and never as a means; the birth of a child as a gift to be welcomed and loved and not as something to be claimed and obtained. A further topic of this study focuses on the crucial distinction between fecundity and fertility, in accordance with every single man's life plan.

Keywords: social doctrine of the Church; gametes; artificial fertilization; artificial insemination; medically assisted procreation.